TERZO SETTORE: BILANCIO SOCIALE, PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

01. NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

Il Ministero del lavoro con proprio provvedimento ha promulgato **le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore** (**ETS**). Il **DM 4 luglio 2019** è stato pubblicato sulla **GU n. 186 del 9 agosto 2019**.

02. GLI ENTI INTERESSATI

Ai sensi dell'**art. 14 comma 1 del D.LGS 117/2017** (**Codice del Terzo settore**), sono tenuti al deposito del bilancio sociale:

gli **enti di Terzo Settore** diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate **superiori a un milione di euro annuo**;
tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
i **Centri di Servizio per il Volontariato**, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Le disposizioni del Decreto Ministeriale, ricordiamo, si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione (generalmente dal 1° gennaio 2020 per la corrispondente annualità), dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle precedenti disposizioni.

03. LE LINEE GUIDA

Le linee guida ricordano l'iter normativo che ha portato alla pubblicazione del DM in argomento e che via via le diverse norme hanno richiesto:

obblighi di **trasparenza e di informazione**, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale;
obblighi di **controllo interno, di rendicontazione**, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta;
obblighi **specifici** a carico delle imprese sociali.

Il **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112** "**Revisione della disciplina in materia di impresa sociale**.." prevede:

- **all'art. 9 comma 2** che le imprese sociali depositino presso il Registro delle imprese e pubblichino sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Espliciti riferimenti in materia di bilancio sociale **sono rinvenibili nel CTS**, tra essi:

- **per l'art. 30, comma 7** il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio dei sindaci sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale;
- **per l'art. 39, comma 1** per gli enti filantropici il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate.

In buona sostanza il legislatore individua nel bilancio sociale e nei relativi obblighi **lo strumento** mediante il quale gli enti possono rispondere ai richiamati obblighi di trasparenza, di rendicontazione e di informazione.

RICORDA:	Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione (art. 13, CTS) che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e "*illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie*".

Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale.

04. FINALITA' DELLE LINEE GUIDA

In aderenza al disposto normativo le linee guida hanno la finalità di definire i contenuti e le modalità di redazione del bilancio sociale che le stesse linee guida definiscono come "*strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione contenuta nel bilancio d'esercizio*".

Ne derivano **alcune implicazioni**:

la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie;
la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

I proponimenti del bilancio sociale sono quindi, **tra gli altri**, quelli:

di fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo dell'ente
di aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;
di favorire processi partecipativi, interni ed esterni, all'organizzazione
di fornire utili informazioni sulla qualità delle attività dell'ente;
di dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente;
di fornire informazione sugli impegni assunti nei confronti degli stakeholders;
di esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente persegue;
di fornire informazioni sull'interazione fra l'ente e l'ambiente che lo circonda;

Per sua natura il bilancio sociale è un documento pubblico rivolto a tutti, in tale ambito sono stati individuati dalla norma anche gli associati ed i lavoratori ma è evidente che destinatari sono tutti coloro che all'interno siano impegnati nell'ente ognuno per il propro grado di responsabilità, costituendo strumento idoneo a comprendere la portata e l'esattezza delle strategie ed eventualmente favorire il loro cambio se non hanno raggiunto l'obiettivo prefissato.

05. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai **principi** sotto riportati.

1	**RILEVANZA**
	Devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione dell'andamento dell'ente e della situazione anche prospettica.
2	**COMPLETEZZA**
	Occorre individuare i principali stakeholders che influenzano e sono influenzati e inserire tutte le informazioni utili per consentire loro di valutare i risultati complessivi.
3	**TRASPARENZA**
	Deve essere chiaro il procedimento logico seguito per classificare le informazioni.
4	**NEUTRALITA'**
	Rappresentare le informazioni in modo imparziale, indipendente da interessi di parte riesaminando aspetti positivi e negativi della gestione senza favorire alcuna categoria.
5	**COMPETENZA DI PERIODO**
	Le rendicontazioni devono essere relative all'anno di riferimento.
6	**COMPARABILITA'**
	L'esposizione renda possibile il confronto sia temporale sia, se possibile, spaziale (presenza di altre organizzazioni medie di settore, ecc.)
7	**CHIAREZZA**
	Informazioni esposte in maniera chiara e comprensibile accessibile a tutti.
8	**VERIDICITA' E VERIFICABILITA'**
	I dati riportati devono fare riferimento alle fonti informative utilizzate.
9	**ATTENDIBILITA'**
	I dati positivi riportati devono essere oggettivi e non sovrastimati, analogamente i dati negativi non devono essere sottostimati. Gli effetti incerti non devono essere documentati come certi.
10	**AUTONOMIA DELLE TERZE PARTI**
	Se terze parti sono incaricate di trattazioni o specifici aspetti devonno godere la più totale autonomia.

06. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale dovrà contenere **almeno le informazioni di seguito** suddivise in Sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. Nel caso di omissione di sotto-sezioni l'ente dovrà indicarne i motivi.

Lo schema che segue deve essere utilizzato anche dagli enti ce volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale. Per questi è consentita una esposizione ridotta in relazione alle specificità del proprio ente.

Vediamo le schema **allegato al DM in esame**.

1)	**Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale**
	eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

2)	**Informazioni generali sull'ente**
	nome dell'ente; codice fiscale; partita IVA; forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore; indirizzo sede legale; altre sedi; aree territoriali di operatività; valori e finalità perseguite (missione dell'ente); attività statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale; collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...); contesto di riferimento.

3)	Struttura, governo e amministrazione
	consistenza e composizione della base sociale (se esistente); sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché' eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;

4)	Persone che lavorano per l'ente
	tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari; struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito;

Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete associativa cui l'ente aderisce.

5)	**Obiettivi e attività**

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.

Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità.

Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati;

per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;

elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

6)	**Situazione economico-finanziaria**

provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;

specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi;

finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;

segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.

7)	Altre informazioni
	indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale; informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell'ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello di approfondimento; altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.; informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

8)	Monitoraggio svolto dall'organo di controllo
	l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti: a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali, osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili

ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;

struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art. 4, comma 3;

coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività, con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 11, comma 3;

adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1;

rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);

b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8);

esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché', eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché' nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;

rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore; perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di

tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;

l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);

Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.

07. APPROVAZIONE, DEPOSITO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale **deve essere approvato dall'organo statutariamente competente**, dopo essere stato **esaminato dall'organo di controllo** che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito provvedono **al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore** o nel **caso di imprese sociali presso il registro delle imprese**, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

In merito alla **data di deposito del bilancio sociale regolarmente approvato**, in particolare:

enti iscritti al RUNTS **30 giugno** di ogni anno con riferimento all'anno precedente;
imprese sociali in assenza di specifica disposizione si ritiene applicabile quella precedente;
imprese sociali tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione in questo caso possono effettuare il deposito anche successivamente al 30 giugno in corrispondenza della scadenza consentita dalla legge.

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano l'opportuna diffusione attraverso i canali di comunicazione digitali.

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).